

Norme & Tributi

E-book
La guida alle novità
su reddito
e pensione
di cittadinanza

www.ilsol24ore.com/ebook



L'inchiesta
Tfr ancora
bloccato
nel fondo
di tesoreria

I datori di lavoro che hanno versato per errore il Tfr non possono utilizzare tali importi per erogare salari o anticipazioni ai dipendenti.
di R. Massara - 4 pag. 24

Sì alla riforma della class action Adesione anche a causa vinta

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Si applicherà anche per responsabilità extracontrattuale

Confindustria contro i compensi premiali e la partecipazione estesa

Giovanni Negri

Di sicuro è un cambiamento radicale. Che, nelle intenzioni dei sostenitori, dovrà portare a un significativo aumento delle azioni collettive. Il Senato ha approvato definitivamente la riforma della class action (introdotta con un blitz nella manovra del 2008; passò con un emendamento approvato per un voto e un senatore-sbagliò a votare). Larga la maggioranza (206 sì, 44 no e 1 astenuto) che ha dato il via libera al passaggio dell'azione di classe dal Codice del consumo al Codice civile. Cambiamento che non è solo formale, visto che, nei fatti, condurrà a un'immediata estensione della platea dei soggetti che potranno promuovere la richiesta di risarcimento: non più i soli consumatori, ma chiunque ritenga di avere subito una lesione di «diritti individuali omogenei», oltre che le associazioni rappresentative dei diritti oggetto della tutela.

Ad allargarsi è inoltre il perimetro oggettivo di applicazione. Anche se sono confermate individualità e omogeneità dei diritti, la legge individua nella class action lo strumento utile per tutte le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, oggi limitate a pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali. Per esempio, nel caso del disvelamento, la disciplina attuale fa valere «solo» la lesione alla normativa sulla concorrenza (prodotto diverso da quello pubblicizzato); in futuro si potranno far valere anche lesioni a diritti come quello alla salute o all'ambiente.

Esulta il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che sottol-

nea come «l'azione di classe sinora era limitatissima e aveva diversi paletti che l'avevano resa inutilizzabile nel corso degli anni. Ora diventa uno strumento generale che i cittadini, deboli da soli, potranno utilizzare, unendosi per fare valere i propri diritti».

Bonafede tiene a ricordare che la class action potrà essere usata anche dagli imprenditori e tuttavia fortissime restano le perplessità di Confindustria che, più volte anche nel corso dei lavori parlamentari, ha espresso contrarietà su una serie di punti. Tra questi, oltre alla vastissima estensione dell'ambito di applicazione, almeno altri due aspetti qualificanti: la possibilità di adesione alla classe anche dopo la sentenza che ha definito la causa e i compensi premiali dovuti al rappresentante comune della classe e agli avvocati del ricorrente. Tutti elementi che rischiano sia di fare da volano al contenzioso sia di moltiplicare dei costi da sostenere.

Rispetto alla versione iniziale del testo sono state introdotte alcune modifiche significative, escludendo, per esempio, la retroattività, con la nuova disciplina che si applicherà cioè alle condotte illecite poste in essere solo dopo l'entrata in vigore; l'estensione da sei a sei mesi del periodo transitorio la riforma si applicherà dopo un anno dall'entrata in vigore; la possibilità per il giudice di sospendere, per gravi e fondati motivi, la liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento; l'unicità dell'azione, evitando di avviare, per gli stessi fatti e contro la medesima impresa, più azioni di classe.

La competenza è affidata alle sezioni specializzate in materia d'impresa, con una procedura articolata in tre fasi: ammissibilità, decisione (eventuale) liquidazione. Confermato il meccanismo di ingresso nella classe attraverso manifestazione di volontà (opt in), a distinguere l'azione di classe italiana dalla class action degli Stati Uniti, dove si è inseriti automaticamente nella classe che può avvenire in due momenti dopo l'ammissibilità oppure dopo la decisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

1

IL CODICE CIVILE

L'azione di classe adesso verrà collocata all'interno del Codice civile. Sinora invece era inserita nel Codice del consumo, il cambiamento non è solo formale, visto che a poter agire adesso non saranno più i soli consumatori, ma tutti coloro che chiedono un risarcimento per la lesione di diritti individuali omogenei

2

I PROTAGONISTI

L'azione potrà essere proposta da ogni componente della classe, oltre che dalle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno come obiettivo la tutela dei diritti interessati. Destinatarie sono imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle proprie attività

3

LA COMPETENZA

La competenza è della sezione specializzata in materia d'impresa. La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. Per assicurare pubblicità alla procedura, il ricorso, assieme al decreto di fissazione dell'audienza, deve essere pubblicato su un portale del ministero della Giustizia

4

LA PROCEDURA

I procedimenti di class action saranno articolati in tre fasi: ammissibilità dell'azione, decisione sul merito e liquidazione delle somme dovute agli aderenti all'azione. Il tribunale ha 30 giorni di tempo per decidere sull'ammissibilità. L'azione è inammissibile, tra l'altro, in caso di assenza di omogeneità dei diritti e di conflitto d'interesse

5

L'ADESIONE

La versione definitiva della nuova class action conferma il meccanismo di opt in, che distingue l'azione di classe dalla class action in vigore negli Stati Uniti: si esprime la volontà di aderire alla classe. L'adesione può avvenire in due momenti: dopo l'ordinanza che ha ritenuto ammissibile l'azione e anche dopo la sentenza che ha deciso la questione

6

LA REMUNERAZIONE

Oltre al risarcimento agli aderenti alla classe, l'impresa deve sostenere un costo aggiuntivo, costituito da una somma da corrispondere al rappresentante comune e al difensore del ricorrente. L'importo viene calcolato in base al numero dei componenti la classe, in misura inversamente proporzionale

QUOTIDIANO

DEL FISCO



QdF

CTP MILANO
Quando il transfer price non rileva ai fini trap

La disciplina del transfer pricing non rileva ai fini trap per i periodi

d'imposta 2008-2013. È quanto emerge dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 25/2019. Con tale sentenza, i contribuenti segnalano, quindi, un punto a proprio favore su una tematica in cui la giurisprudenza risulta essere tuttora divisa. La vicenda trae origine da una contestazione dell'ufficio inerente la mancata applicazione di un margine di profitto su taluni raddoppi di costi operati da una

società italiana nei confronti di una propria controllata residente. Tale circostanza aveva indotto l'agenzia delle Entrate ad emettere un avviso di accertamento, al fine trap, per il periodo d'imposta 2012. Conseguentemente, il contribuente aveva presentato ricorso, che è stato accolto dalla Ctp di Milano per una pluralità di ragioni.

— Angelo Conte
Il testo integrale dell'articolo su quotidianofisco.ilsol24ore.com

ANALISI

LE CONTROINDICAZIONI

**Impostazione punitiva
Rischi di speculazioni
e aumento delle liti**

Continua da pagina 3

rimanendo sulla estensione soggettiva ed oggettiva dell'azione: si elimina ogni riferimento alla nozione di consumatori e utenti (nozione che peraltro è stata sinora interpretata in modo restrittivo dalla giurisprudenza), per introdurre una tutela risarcitoria e restitutoria per tutti i portatori di «diritti individuali omogenei»; si estende poi la tutela alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, oggi limitate alle sole pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali.

Soprattutto, con riferimento a quest'ultimo aspetto, preoccupa il potenziale effetto moltiplicatore delle controversie, rafforzato dal più limitato onere della prova che resta a connotare tale tipo di azioni (sia pure nella prospettiva della nuova normativa in materia di prova che appare ottimale, per esempio sotto il profilo della discovery delle prove rilevanti ai fini della domanda); ma mette in dubbio anche l'efficacia dell'azione, concentrando in un unico giudizio le più varie domande che, svoltolate da un riferimento contrattuale, pure se relative a interessi omogenei, esterebbero scrutati maggiormente personalizzati.


Un altro rilevante profilo di criticità riguarda l'adesione all'azione, che può avvenire anche nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. La riforma, pur non recedendo esattamente l'estinto dell'opt-out di merito statunitense (per cui i soggetti che possiedono i requisiti indicati dalla corte nell'audienza preliminare di filtro erano di diritto a far parte della classe, a meno che non decidano di rimanere fuori dalla causa), sovrasta in un certo senso i principi processuali, con la possibilità di far esaminare la singola domanda dopo che l'accertamento della condotta illecita in generale è stato compiuto dal giudice. E finisce con lo spingere, con effetti per il responsabile ancor più pesanti (e ingiustificati per le imprese), una filosofia di stampo punitivo.

È proprio un principio di danno punitivo (che in senso stretto comporterebbe una condanna del resistente proporzionata al fatturato e all'utile conseguito) può essere ravvisato nella norma che disciplina il compenso derivante dalla quota lite. Cioè una somma che l'impresa deve corrispondere non solo al rappresentante comune degli aderenti ma anche al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento, in percentuale dell'importo complessivo della condanna, calcolata in base ad una serie di variabili. Anche queste ultime disposizioni espongono l'azione a rischi applicativi, di portata macroeconomica, con possibilità di deriva di natura speculativa: di volano al contenzioso, in un Paese dove la prospettiva da favorire dovrebbe invece essere quella della deflazione del contenzioso.

Infine, l'assenza di rimedi speciali efficaci e celere per ristore eventuali danni di immagine cagionati all'impresa resistente, vece simili soprattutto in caso di diffusione mediatica dell'esperienza dell'azione.

— Daniele U. Santomasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Avv. Alessandro Sisti
Direttore Legale

POTRESTI DECIDERE DI VENDERE IL TUO STUDIO PROFESSIONALE. POTREBBE ESSERE UILE PARLARNE CON NOI.

Se vuoi compiere questo passo importante, noi di MPO&Partners possiamo offrirti un supporto altamente qualificato e massima riservatezza. Ti affiancheremo passo dopo passo in tutte le fasi della vendita per favorire un passaggio ottimale e preservare così il valore della tua attività. Conta su di noi, perché noi ci mettiamo la faccia.

CHIAMACI 02.48007790

MPO PARTNERS
MERGER ACQUISITION
I Professionisti per i Professionisti
MILANO TORINO ROMA NAPOLI BOLOGNA

www.mpopartners.com info@mpopartners.com